



Regolamento per l'ammissione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino

PREMESSO

- che l'art 81 del D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 24/2/2005 N. 25, individua quali requisiti e condizioni per l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato:
 - a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
 - b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
 - c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
- che, sempre ai sensi dell'art. 81 D.P.R. 115/02, la valutazione della sussistenza dei sopra menzionati requisiti e condizioni è rimessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale delibera sulla base delle allegazioni dell'avvocato richiedente;
- che, in relazione alle condizioni dell'assenza di sanzioni disciplinari e l'anzianità d'iscrizione all'Albo degli Avvocati non sussiste alcun margine di discrezionalità in capo al Consiglio;
- che, di contro, in ordine alla valutazione del requisito dell'attitudine ed esperienza professionale il Consiglio deve necessariamente operare un giudizio d'idoneità delle allegazioni del richiedente a comprovare la maturata esperienza nello specifico settore per il quale è richiesto l'inserimento nell'elenco;

DISPONE

che ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito dell'attitudine ed esperienza:

- 1) l'avvocato richiedente dovrà indicare un numero di procedimenti non inferiore a 10 (e con numero minimo di 5 per ogni anno) per ciascuna delle materie per i quali viene richiesto l'inserimento (civile, penale, amministrativo, tributario);
- 2) per ogni procedimento dovrà essere indicata l'Autorità, il numero di ruolo e una sommaria esposizione del *petitum*;



- 3) al fine di raggiungere i 10 procedimenti di cui al punto 1, oltre agli incarichi ricevuti direttamente dalla parte, verranno valutate le collaborazioni con altro difensore che siano consistite nell'effettivo espletamento di attività difensiva e processuale per tutta la durata del procedimento indicato, la cui prova dovrà essere fornita mediante il deposito dei verbali d'udienza (esclusa la mera sostituzione ad una singola udienza);
- 4) verrà valutata la partecipazione a seminari o corsi di aggiornamento ed ogni altra attività utile a determinare la maturata esperienza nello specifico settore;
- 5) Solo per la materia penale, l'avvenuta permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio nell'anno precedente alla richiesta, unitamente all'indicazione di 8 incarichi di fiducia viene considerata sufficiente.